



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sigg. Clienti dello Studio

Circolare n. 12 del 02/08/2023

OGGETTO: Assunzione di Lavoratori Extracomunitari - Documentazione - Chiarimenti.

Capita non di rado che venga richiesto allo Studio di procedere ad assunzioni di lavoratori “extracomunitari”, allegando documentazione a supporto poco leggibile e suscettibile di un copioso lavoro di interpretazione in una materia piuttosto delicata come quella, appunto, del collocamento di questa particolare tipologia di lavoratori. Ci pare lecito rammentare le conseguenze di natura finanche penale ove si proceda a tali assunzioni in difetto delle procedure previste dalla legge.

Ci si riferisce in particolare alla consegna di fotocopie di documenti che non attestano in maniera certa ed inequivocabile la legittimità dell’assunzione. In taluni casi, infatti, gli stessi lavoratori sono portati a dichiarare ai datori la correttezza della loro posizione in Italia talvolta smentita da successivi riscontri di merito. **La nostra preoccupazione è quella di garantirvi la massima sicurezza nel collocamento di questi soggetti stante, appunto, il pesante regime sanzionatorio previsto in caso di inadempienza.** Lo Studio, purtroppo, non riesce sempre dal materiale ricevuto quale fotocopie raccomandate per richieste proroga permessi, o, permessi scaduti allegati a poco chiare richieste di proroga, incerti ricongiungimenti familiari etc., a fare tutti i controlli preliminari di merito eccezion fatta, naturalmente, per quei documenti in corso di validità i cui dati si possono estrapolare con chiarezza.

Alcuni permessi di soggiorno (richiedenti asilo) consentono al cittadino extracomunitario di lavorare decorsi 60 giorni dalla loro richiesta, sempreché il procedimento di esame della domanda non sia concluso ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente. Lo stesso cittadino, pertanto, una volta presentata la domanda non è clandestino ma non può svolgere attività lavorativa prima che siano decorsi i predetti 60 giorni.

Si ricorda che in tutti i casi di occupazione irregolare di stranieri si applica la disposizione generale contenuta nel D.lgs. 286/1998 ed in particolare l'art. 22, c. 12 in base al quale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, **ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo**, o sia stato revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Alla stessa sanzione si ritiene siano assoggettati i datori di lavoro che assumono i “richiedenti asilo” prima dei citati 60 giorni.

È consigliabile, pertanto, all’atto del reclutamento di questo personale, salvo la documentazione non sia chiara ed inequivocabile, fare tutti i controlli di merito presso gli Uffici preposti (Questure ufficio stranieri, Uffici Immigrazione presso le Prefetture etc.) con lo scopo di accertare la correttezza della documentazione prodotta e quindi la regolarità delle posizioni.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per ogni chiarimento e nell’occasione salutiamo cordialmente.

DOTT. GIUSEPPE PIRINU
